



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3169-B

**Introduzione dei reati di omicidio stradale e di lesioni
personali stradali**

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S. 859 e abb.)

N. 75 – 19 gennaio 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3169-B

Introduzione dei reati di omicidio stradale
e di lesioni personali stradali

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S. 859 e abb.)

N. 75 – 19 gennaio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – **✉** bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – **✉** com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Estremi del provvedimento

A.C. 3169-B

Titolo breve: Introduzione dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

Iniziativa: parlamentare

approvato dalla Camera e modificato dal Senato

Commissioni di merito: II e IX Commissione

Relatori per le Commissioni di merito: Morani, per la II Commissione;
Gandolfi, per la IX Commissione

Gruppo: PD

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: all'Assemblea

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1, COMMA 6, LETT. B), CPV. 3-QUATER, E LETT. E) CPV. 2-BIS	- 3 -
INIBIZIONE ALLA GUIDA NEI CONFRONTI DI TITOLARE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA.....	- 3 -

PREMESSA

La proposta di legge in esame reca disposizioni volte ad introdurre il reato di omicidio stradale ed il reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento nel D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada) e nel D. Lgs. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace).

Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato e non è corredato di relazione tecnica.

La presente Nota considera le modifiche apportate dal Senato aventi rilievo sotto il profilo finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1, comma 6, lett. b), cpv. 3-*quater*, e lett. e) cpv. 2-*bis*

Inibizione alla guida nei confronti di titolare di patente di guida estera

Normativa vigente: l'art. 225, del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada) prevede l'istituzione di un'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che includa anche i dati sugli incidenti e le violazioni. Ai sensi dell'art. 403, del DPR 495/1992 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada) l'anagrafe, costituita presso la Direzione generale della Motorizzazione civile (MCTC), è completamente informatizzata. L'accesso e la consultazione dell'anagrafe, ai sensi dell'art. 402, comma 8, del medesimo DPR avviene mediante programmi interattivi di interrogazione già disponibili o che sarà necessario rendere disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della MCTC.

Le modifiche introdotte dal Senato prevedono¹ che, qualora il soggetto titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero sia condannato in via definitiva² per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo pari a quello previsto³ nel caso di condanna pronunciata contro il titolare della patente di guida nazionale⁴. Il provvedimento è, altresì, annotato nell'anagrafe nazionale

¹ Con l'introduzione del comma 3-*quater* all'art. 222, del Codice della strada.

² Nonché nel caso di applicazione della pena su richiesta.

³ Al comma 2, dell'art. 222, del Codice della strada, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), del provvedimento in esame.

⁴ In tal caso l'art. 222, comma 2, prevede la revoca della patente di guida.

degli abilitati alla guida⁵ mediante il collegamento informatico integrato di cui all'articolo 403, comma 7, del DPR 495/1992 [articolo 1, comma 6, lett. *b*), cpv. *3-quater*].

Viene, altresì, novellato⁶ l'articolo 223 del Codice della strada che disciplina l'ipotesi di sospensione della patente di guida nei casi in cui sussistano "fondati elementi di un'evidente responsabilità" nei confronti del titolare di patente di guida che ponga in essere le condotte disciplinate dalla proposta di legge in esame. La disposizione introdotta prevede che il prefetto del luogo della commessa violazione adotti un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale per un periodo massimo di tre anni nei confronti del titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero. Anche in tal caso l'inibizione alla guida è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida [articolo 1, comma 6, lett. *e*) cpv. *2-bis*].

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto che l'alimentazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida con i dati dei possessori di patente di guida estera destinatari di provvedimenti di inibizione alla guida per effetto del provvedimento in esame, nonché la gestione informatica dei medesimi dati possano essere disposti senza nuovi o maggiori oneri e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito appare opportuno acquisire una conferma del Governo.

⁵ Di cui all'art. 225, del Codice della strada

⁶ Con l'introduzione del comma *2-bis*.